

BREVI NOTE SULLA CITTADINANZA NELL'ORDINAMENTO FRANCESE.

Saverio F. Regasto

Università degli Studi di Brescia

Abstract

It.: *Il contributo affronta il tema della cittadinanza in Francia sia dal punto di vista diacronico, sia dal punto di vista sincronico.*

En: *The contribution addresses the issue of citizenship in France both from a diachronic and a synchronic point of view.*

SOMMARIO: **1.** La cittadinanza e la Rivoluzione francese. **2.** La Costituzione francese e la cittadinanza. **3.** Trasformazioni e adattamenti nel diritto francese della cittadinanza. **4.** Le modalità di acquisto della cittadinanza francese. **4.1.** Acquisto della cittadinanza per filiazione o nascita. **4.2.** Acquisto della cittadinanza per matrimonio. **4.3.** Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. **5.** Doppia cittadinanza. **6.** Le ipotesi di perdita della cittadinanza francese.

1. La cittadinanza e la Rivoluzione francese.

La questione della cittadinanza (in particolare delle sue modalità di acquisizione e di perdita) ha assunto, tanto nel diritto interno, quanto in quello comparato, sempre maggiore significato, anche a causa dell'impatto che stanno avendo i fenomeni migratori sui sistemi costituzionali, in particolare dei Paesi europei. Una riflessione, in chiave comparata, sull'inquadramento che della questione è stata data Oltralpe appare opportuna al fine di comprendere se e in che termini le soluzioni possano apparire frutto della peculiarità della storia e della società di quel Paese.

Come è noto, nell'*ancien régime* erano presenti le definizioni di «bourgeois» e «citoyen», per come proposte da Bodin e fatte proprie da Rousseau e Diderot. Questi concetti si fondavano in buona sostanza sulla distinzione dei soggetti per ceti o stati sociali.

Con la dichiarazione del 1789, l'Assemblea francese ha definitivamente superato questa distinzione. Il nuovo concetto di cittadinanza prendeva le mosse dal pensiero politico liberale moderno, secondo cui «la cittadinanza è strumento per la realizzazione di una comunità politica fondata sull'uguaglianza»¹, anche se l'uguaglianza aveva una valenza «interna» e non «esterna», ovvero riconosciuta a coloro che erano titolari del diritto medesimo.

Secondo una corrente dottrinale², «Trattando di cittadino, il testo canonico è ovviamente la dichiarazione del 1789, che si appella, fin dal nome, appunto ai diritti dell'uomo e del cittadino. [...] Nazione, sovranità, legge divengono il punto di equilibrio delle nuove proposte costituzionali: la cittadinanza, i diritti emergono certo in piena luce, fino nel titolo della Dichiarazione, ma dipendono dal ruolo centrale della nazione sovrana e della legge che da essa proviene».

Con la Rivoluzione francese si è dato l'avvio al nuovo concetto di nazione nel contesto europeo. Conseguenza della maturazione di questa nozione, è stata quella di fare riferimento a nuovi modelli di valori sociali: si è passati dalla famiglia, dalla città. Dalla regione alla nazione intesa come luogo geografico, culturale e politico di confronto.

Si parlava di nazione e non più di stato, in quanto «governo e cittadinanza diventarono un compito comune, che richiedeva [...] cooperazione attiva da parte di tutti, e non c'era più semplicemente un rapporto sovrano-sudditi»³. Si formò una classe media composta da commercianti, le classi inferiori entrarono nella scena

1 E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, Cedam, 1997, pag. 191.

2 P. COSTA, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione "archeologica"*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1994, pagg. 66-67.

3 Kelly, G., *Who needs a theory of citizenship?*, in *The State* (a cura di S. Graubard), New York 1979, p. 24.

politica nazionale: elementi questi che hanno rappresentato dei fattori determinanti per lo sviluppo del nuovo concetto di cittadinanza.

Con l'ingresso del parametro Stato-nazione il concetto di cittadinanza assume una connotazione diversa, si espande unitamente allo sviluppo della sfera pubblica. Quest'ultima rappresentava il luogo della partecipazione degli attori sociali, sia singolarmente che in maniera collettiva, non come appartenenti a formazioni politiche ma in quanto interpreti delle esigenze economiche e culturali del periodo. La correlazione Stato-nazione assume, quindi, un significato moderno, in cui si dà valore al contratto sociale esistente tra i cittadini e il sovrano, in base al quale al sovrano viene dato mandato di governare la società. Secondo tale concezione⁴, il suddito-cittadino sceglie di vivere in una comunità, delegando all'autorità pubblica le proprie competenze. In questo modo si concretizza l'unità del potere statale, visto come punto di riferimento dell'individuo, come ordine razionale che pone fine all'ordine naturale, superando quelle che era la suddivisione in ceti, caratteristica peculiare del periodo medievale.

Lo Stato-nazione è caratterizzato dalla presenza, da una parte, del principio di nazionalità, ovvero l'appartenenza allo Stato, dall'altra, dal principio della cittadinanza, che si concretizza nella partecipazione alla vita dello Stato⁵.

In questo contesto, il cittadino viene considerato come un soggetto razionale in grado di gestire i propri bisogni e di soddisfarli anche in maniera autonoma. Si assiste, in tal modo, all'evoluzione del concetto di individuo che diviene cittadino. Il lavoro diventa lo strumento attraverso il quale il cittadino partecipa alla vita del sistema di appartenenza, ottenendo dei benefici sia per sé stesso che per la collettività. Dall'altra parte, il suddito non è più colui che si pone su un livello superiore ai soggetti ma come appartenente alla collettività e che partecipa alla vita di questa.

Il nuovo concetto di cittadinanza riconosce al suo interno anche le libertà negative, ovvero l'insieme dei diritti universali e individuali su cui si fonda l'autonomia dei singoli, sebbene da questi siano ancora esclusi donne e appartenenti ai ceti meno abbienti.

In questo senso, l'esercizio della libertà di parola, di pensiero, di associazione, di voto, che permette di poter scegliere i propri rappresentanti politici, sono stati i primi passi per lo sviluppo del concetto di cittadino come soggetto razionale, che decide in maniera autonoma e consapevole i propri obiettivi, divenendo un valore aggiunto anche per lo sviluppo della società.

La partecipazione del popolo alla vita sociale, come nuovo gruppo politico, ha determinato l'esigenza di ridefinire il ruolo del «francese», distinguendolo dalla

4 S. MEZZADRA (a cura di), *Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto*, Bologna, Clueb, 2004.

5 G. NOIREL, *État, nation et immigration*, Parigi, 2001, pag. 493.

figura dello «straniero». Il cittadino riceve un riconoscimento nella «*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*», che può esercitare i suoi diritti in quanto appartenente a una comunità, anche attraverso la partecipazione attiva al processo di formazione della legge.

Al cittadino, inoltre, viene riconosciuta l'uguaglianza di fronte alla legge, anche fiscale. Il grande merito della Rivoluzione francese, quindi, è stato quello di avere collegato il principio della sovranità nazionale a quello della cittadinanza. In particolare, la sovranità rappresenta la palese manifestazione della volontà popolare in base alla quale tutti i soggetti della Nazione godono di un eguale trattamento. La cittadinanza è un concetto che si identifica con quello della sovranità popolare.

Nei due secoli che seguirono la Rivoluzione francese si sono avuti due processi paralleli. Se da una parte, i cittadini si sono visti attribuire maggiori diritti civili, politici e sociali, dall'altra, i soggetti nei cui confronti sono stati riconosciuti tali diritti sono aumentati, determinando lo sviluppo della cittadinanza sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, divenendo «lo *status* che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità»⁶.

Una parte della dottrina⁷ ha affermato che «Fu a partire dalla Rivoluzione francese, con il sorgere di una tipica figura di Stato nazionale e di diritto, con il tramutarsi delle strutture politiche e sociali in forme essenzialmente unitarie sul fondamento dello spirito nazionale, che l'idea della cittadinanza emerge con chiarezza di contorni e divenne oggetto di specifica considerazione sistematica da parte dei legislatori, per cui di leggi vere e proprie sulla cittadinanza non può parlarsi se non a partire da questo periodo».

2. La Costituzione francese e la cittadinanza.

La Costituzione francese prevede che il cittadino si trovi in una condizione di vantaggio rispetto all'uomo. All'interno del testo costituzionale sono presenti i principi in ordine ai diritti civili, alla nazionalità, allo stato e alle capacità delle persone, unitamente alle regole per l'esercizio delle libertà pubbliche.

La Costituzione francese ha previsto, inoltre, due ulteriori tipologie di cittadinanza francese. Rispettivamente nell'art. 77 della Costituzione, è prevista la cittadinanza locale in Nuova Caledonia e, nell'art. 88-3, è riconosciuta la cittadinanza europea, in condizioni di «reciprocità e secondo le modalità previste dal trattato sull'Unione

⁶ T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, UTET, Torino, 1976 (tit. orig. *Citizenship and Social Class*, in T.H. MARSHALL, *Class, Citizenship and Social Development*, The University of Chicago, Chicago 1964), pag. 24.

⁷ C. DE LUCA, *Educare alla cittadinanza. Quale futuro?*, in G. Spadafora (a cura di), *Verso l'emancipazione. Una pedagogia critica per la democrazia*, Roma, Carocci, 2010, pag. 277.

europea firmato il 7 febbraio 1992»⁸, che consente il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni municipali.

La cittadinanza, dunque, «rappresenta la condizione di appartenenza», il cui esercizio è rimesso in maniera esclusiva allo Stato⁹. Attraverso tale esclusività, lo Stato prevede i presupposti per appartenere a una determinata comunità, condizione necessaria per l'esercizio dei diritti civili e politici.

Il sistema francese per l'acquisto della cittadinanza si è ispirato al principio del cd. «assimilazionismo etnocentrico», ovvero al modello repubblicano d'integrazione, che ha fatto proprio il concetto dell'*État Nation*, che si basa sui presupposti della cittadinanza, della conoscenza della lingua e delle culture nazionali. Si tratta di una corrente che ha rappresentato una risposta al fenomeno immigratorio utilizzato sin dal secolo scorso per contrastare non solo temporanee carenze di manodopera, ma una persistente crisi demografica.

Il modello «assimilazionista» è il risultato delle vicende storiche che hanno interessato la Francia, i flussi migratori, la visione che l'immigrazione era «uno strumento diretto alla fabbricazione di cittadini»¹⁰. L'immigrato veniva considerata come una condizione temporanea, in attesa di poter assumere lo *status* di cittadino. Sulla base di tali presupposti, negli anni cinquanta, i concetti di integrazione e quello di assimilazione sono stati utilizzati come sinonimi.

Da sempre la Francia, come si è detto, si è caratterizzata da un flusso di immigrazione importante. Con il concetto di assimilazione si identifica il processo sociale di avvicinamento dei comportamenti, che connota le realtà in cui vi è un rapporto asimmetrico tra la società accogliente e i soggetti che chiedono la cittadinanza.

Conseguenza delle politiche di accoglienza dovrebbe essere un processo di integrazione degli immigrati e dei loro discendenti; spesso, però, accade che nella realtà tale integrazione non si realizza in pieno.

Per una parte della dottrina le politiche di assimilazione hanno rappresentato lo strumento francese per attuare una immigrazione indolore. Tanto da affermare che, gli immigrati e i loro discendenti «hanno portato una sfumatura di più alla nostra

8 Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, è stato il primo provvedimento di matrice europea con cui si è dato inizio al processo di europeizzazione istituendo l'Unione Europea, a cui hanno preso parte, col nome di Comunità Europea, le preesistenti comunità. Con il Trattato è stata istituita l'unione economica e monetaria, sono state ampliate le funzioni del Parlamento europeo e istituita la «cittadinanza europea» per i cittadini degli Stati membri.

9 P. STANCATI, *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200910/Stancati.pdf>.

10 E. GROSSO, *L'integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO, *Società multiculturali e percorsi di integrazione: Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, 2017, pag. 70.

cultura complessa»¹¹. A detta di Braudel, anche se apparentemente non si direbbe, la società che accoglie si uniforma o si trasforma sulla base degli stili di vita, dei costumi dei soggetti che sono entrati a far parte della sua storia. In questo senso, si parla di assimilazione «possibile» e «accettata».

Originariamente i flussi migratori diretti in Francia erano caratterizzati dalla volontà di ottenere la cittadinanza francese, apprezzandone le tradizioni e la cultura. Come affermato da una parte della dottrina¹², «Le particolarità storico-naturali – lingua, religione, tradizioni morali e culturali, valori etnici, folclore, dialetti, ambiente geopolitico, vicende militari, miti e rituali – svolgono il ruolo di precondizioni di fatto dell'appartenenza di un soggetto al gruppo politico perché sono le condizioni stesse del costituirsi del gruppo politico e della sua identità distintiva. [...] L'identità individuale rinvia alla tutela della *privacy* e all'universalismo dei diritti soggettivi, ma esige nello stesso tempo l'immersione comunicativa del soggetto nell'*humus* culturale, nel folclore di cui vive il particolarismo di ciascun gruppo. Insomma, l'*ethnos* è il necessario presupposto, la radice del *demos*. [...] Nello Stato moderno è perciò del tutto legittima la struttura pluri-etnica del *demos*: in linea di principio, a condizioni di carattere esclusivamente procedurale, la cittadinanza deve poter essere attribuita anche agli stranieri».

La disciplina dell'acquisto della cittadinanza francese contiene diverse previsioni sovrapponibili a quelle previste nel nostro ordinamento. Il sistema francese prevede, infatti, che la cittadinanza venga riconosciuta per nascita a chiunque nasca nel territorio nazionale, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero nel caso in cui non possano trasmettere la loro cittadinanza, secondo le previsioni del Paese di provenienza¹³.

Ancora, la cittadinanza francese può essere accordata a soggetto figlio di ignoti trovato sul territorio nazionale, che quindi si presume sia nato sul territorio francese, sempre che non si trovi la documentazione dalla quale si possa ricavare lo Stato di appartenenza.

L'attribuzione della cittadinanza francese ha delle assonanze con l'ordinamento americano. Le vicende storico/politiche hanno influenzato le scelte del legislatore statunitense. Negli Stati Uniti, l'acquisizione della cittadinanza *ius soli* è stata introdotta nel 1868, a seguito della Guerra di Secessione. Prima di questa innovazione, lo *ius soli* in territorio americano era riconosciuto sulla base del cosiddetto *Calvin's Case*, decisione della *Court of King's Bench* del 1608, considerata come precedente giurisprudenziale.

11 F. BRAUDEL, *L'identité de la France*, Flammarion, Paris, 1986, pagg. 595.

12 D. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, cit., pag. 20.

13 Analogamente alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, infatti, anche gli artt. 19 e 19-1, comma 1, c.c. francese prevedono questa modalità di acquisto della cittadinanza.

In tale decisione, è stato stabilito che un bambino nato in Scozia, dopo l'Unione delle Corone all'epoca di Giacomo I d'Inghilterra nel 1603, viene considerato soggetto di diritto in Inghilterra. La nascita di un soggetto nato sul territorio di un Regno determina automaticamente la creazione di una reciproca obbligazione con il Sovrano. In tale rapporto, il re doveva garantire la protezione del soggetto e, dall'altra parte, il suddito si impegnava al dovere di fedeltà verso il sovrano¹⁴. Lo stesso principio era applicabile anche ai cosiddetti postnati, come nel caso preso in esame dal giudice americano¹⁵.

Tale pronuncia ha assunto un importante peso di precedente negli Stati Uniti, contribuendo alla predisposizione della regola americana della cittadinanza per diritto di nascita secondo lo *ius soli*¹⁶. Il principio derivante dalla summenzionata sentenza è stato quello di ritenere cittadino americano colui che è nato nel territorio dello Stato.

3. Trasformazioni e adattamenti nel diritto francese della cittadinanza.

Quello francese rappresenta l'ordinamento che fra i primi si è dotato di una normativa sull'acquisto della cittadinanza francese per *ius soli*, accanto a quello dello *ius sanguinis*.

Nel Codice civile napoleonico è stato introdotto l'acquisto della cittadinanza per *ius sanguinis*, a seguito dell'aumento dei flussi migratori, il legislatore francese ha introdotto, quindi, la possibilità di acquisire la cittadinanza *iure soli*. Nel sistema francese vige, infatti, il principio del «doppio *ius soli*», secondo il quale la cittadinanza viene riconosciuta automaticamente nei confronti di colui che nasce sul territorio francese, da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Francia¹⁷.

Accanto a questo, è previsto il beneficio dello «*ius soli semplice*», con il quale la cittadinanza viene concessa al compimento della maggiore età a chi è nato in Francia da genitori stranieri, purché al compimento della maggiore età risieda o abbia la

14 M. DICOSOLA, *La cittadinanza negli Stati Uniti tra funzione integrativa e selettiva*, in AA.VV. (a cura di C. MURGIA), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino, Giappichelli, 2017, pag. 329.

15 B. MEYLER, *The Gestation of Birthright Citizenship, 1868-1898: States' Rights, The Law of Nations, and Mutual Consent*, in *Georgetown Immigration Law Journal*, vol. 15, n. 3, 2001, pag. 519-562.

16 M. DICOSOLA, *La cittadinanza negli Stati Uniti tra funzione integrativa e selettiva*, cit., pag. 329.

17 La prima versione, promulgata nel 1851, prevedeva che il soggetto nato in Francia da padre straniero a sua volta nato in Francia, poteva acquisire la cittadinanza francese al compimento della maggiore età, ad eccezione dell'ipotesi in cui questi non la rifiutasse esplicitamente.

residenza abituale nel Paese per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dal compimento dell'undicesimo anno di età. Viene, inoltre, prevista la possibilità di anticipare l'acquisto della cittadinanza attraverso una espressa dichiarazione. Tale atto può provenire dal soggetto interessato, che abbia un'età compresa tra i sedici e i diciassette anni ovvero, dai genitori, con il consenso del minore di età compresa tra i tredici e i sedici anni. Nell'ipotesi in ultima esaminata, la residenza deve essere almeno di cinque anni dal compimento degli otto anni.

Un importante passo avanti nella predisposizione della legislazione francese in materia di cittadinanza si è avuto nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali. In quel periodo, infatti, si è assistito a una sensibile diminuzione del numero di abitanti, con la conseguente necessità di reintegrare la perdita demografica predisponendo politiche che andavano nella direzione della naturalizzazione. La Francia non si è limitata, quindi, a subire gli effetti degli eventi storici, ma ha tentato di orientare le scelte dei soggetti rispetto alla richiesta di cittadinanza francese.

Il calo demografico è stato causato principalmente dal basso tasso di natalità e dalla farraginosità delle procedure previste per la naturalizzazione (era, infatti, previsto il requisito della residenza decennale). Per ovviare a questo ostacolo, il legislatore francese ha adottato la legge 10 agosto 1927, con cui gli anni richiesti per la naturalizzazione sono stati ridotti a tre. Nello stesso provvedimento è stata prevista la possibilità che le donne sposate con uno straniero potessero mantenere la cittadinanza francese, potendo trasmetterla ai propri figli. È stata introdotta, inoltre, la previsione che lo Stato potesse ritirare la cittadinanza nel caso in cui il soggetto che ne aveva beneficiato si fosse dimostrato indegno.

Come noto, nei primi anni del Novecento del secolo scorso, a seguito della crisi del '29, in Francia si sono diffusi fenomeni xenofobi, che hanno determinato un rallentamento nelle politiche di accoglienza. In quel periodo, si formarono due distinte fazioni: da una parte, i sostenitori della *nationalité d'origine* e, dall'altra, i custodi dei *français de papier*¹⁸. Allo scopo di frenare le violente manifestazioni popolari, il legislatore francese ha modificato le norme e la tempistica per ottenere la naturalizzazione del Paese¹⁹. Nonostante tali restrizioni, il flusso migratorio ha continuato a crescere, generando il fenomeno dell'immigrazione *orientée à la*

18 E. GROSSO, *Dall'assimilazione desiderata all'identità rivendicata. Ascesa e crisi del modello francese di integrazione di fronte all'inedita sfida del multiculturalismo*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pag. 302.

19 E. GROSSO, *L'integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO, *Società multiculturali e percorsi di integrazione: Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, 2017, pag. 70.

nationalité, ovvero diretta a ottenere la cittadinanza. Il maggior numero di soggetti proveniva dai Paesi europei.

A seguito della conclusione del secondo conflitto mondiale sono state introdotte disposizioni più elastiche per favorire l'acquisto della cittadinanza, soprattutto in favore di soggetti provenienti dalle *ex* colonie e dall'oltremare.

Nel *Code de la nationalité* del 1961, per esempio, è stata introdotta la possibilità di acquistare la cittadinanza francese *de plein droit*, sulla sola considerazione di voler risiedere nel territorio francese. Ancora, con una legge del 1973 è stata introdotta la cittadinanza *iure soli* automatica, nei confronti dei bambini nati in Francia e figli di soggetti provenienti dalle *ex* colonie.

Nel dibattito di quegli anni prendeva sempre più consistenza l'esigenza di introdurre limitazioni più severe e rigide in tema di acquisizione della cittadinanza. Sulla base di tale necessità, a partire dagli anni Ottanta, si mise in dubbio l'automatismo del citato principio dello *ius soli*. A detta di parte della dottrina²⁰ questa modalità di acquisto, non faceva altro che beneficiare della cittadinanza francese soggetti inconsapevoli, «français sans le savoir et sans le vouloir».

Questo processo ha portato alla predisposizione di numerose modifiche del *Code de la nationalité*, che seguivano i programmi politici dello schieramento politico al governo.

Nello sviluppo delle tematiche della cittadinanza, significativa è stata la tappa seguita alla rivolta delle *banlieues*, svoltesi tra il 2006 e il 2007. Tali eventi hanno dimostrato come i cittadini stranieri, ai quali era stato riconosciuto lo *status* di cittadino francese, non erano perfettamente integrati al tessuto sociale dello Stato ospitante²¹.

In risposta a questi eventi, il legislatore francese ha promulgato la legge 16 giugno 2011, n. 672, con cui sono stati previsti criteri più severi della prova richiesta per poter ottenere la cittadinanza francese come conseguenza della naturalizzazione²².

20 P. WEIL, *La France et les étrangers. L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours*, Paris, Gallimard, 1995, pag. 164.

21 E. GROSSO, *Si fa presto a dire "ius soli". Considerazioni sparse sull'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato*, cit., pag. 23.

22 La novità è stata introdotta negli artt. 21-24 *Code Civil*, ai sensi dei quali la concessione della cittadinanza francese è subordinata alla conoscenza della lingua francese, della storia, della cultura e della società francese, dei diritti e dei doveri del cittadino e l'adesione ai principi e ai valori essenziali della Repubblica. «Dal 1° gennaio 2012 chiunque richieda la cittadinanza francese deve produrre un diploma rilasciato da un'autorità francese (diploma universitario, diplomi certificati DELF o DALF, livello orale B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che attestano il livello di conoscenza della lingua francese) oppure un certificato ufficiale rilasciato, da meno di due anni, da un organismo titolare del marchio "Français langue d'intégration" o da un organismo certificatore», https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h16.

Anche gli eventi storici che si sono succeduti nel tempo, uno fra tutti l'attentato dell'11 settembre 2001, hanno contribuito alla maturazione del concetto di integrazione degli stranieri secondo canoni maggiormente bilanciati²³.

4. Le modalità di acquisto della cittadinanza francese.

Come accennato in precedenza, il sistema normativo francese in materia di cittadinanza trova il suo fondamento negli artt. 17/33-2 Codice Civile, nel Libro I, intitolato «De la nationalité française» e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, che prevede le ipotesi di riduzione dei casi di nazionalità plurima²⁴.

Gli artt. dal 17 al 20 del *Code civil* regolamentano gli istituti del riconoscimento della cittadinanza alla nascita e si riferiscono ai casi di filiazione, in cui almeno un genitore sia francese, *ius sanguinis*, e ai casi di nascita sul territorio francese, *ius soli*. Nell'art. 21-15 è contenuta la disciplina dell'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, conseguente a provvedimento dell'autorità pubblica.

La normativa del codice civile francese si sviluppa sui trascorsi storici del primo dopoguerra e sulla collocazione all'interno del codice della disciplina in oggetto, a opera della legge 93-933 del 22 luglio 1993. Come accennato, nel sistema francese è previsto che la cittadinanza possa essere acquistata in tre differenti modalità: l'acquisizione per filiazione, *ius sanguinis*, e per nascita, *ius soli*; l'acquisizione per matrimonio con cittadino o cittadina francese; per naturalizzazione, a seguito di un provvedimento delle autorità nazionali.

4.1. Acquisto della cittadinanza per filiazione o nascita.

Viene considerato cittadino francese, il figlio, legittimo o naturale, all'interno di una coppia in cui almeno un genitore sia francese, ai sensi dell'art. 18 c.c.

È cittadino francese, inoltre, il minore adottato con adozione piena da parte di un francese. Lo stesso non avviene nel caso di minore oggetto di adozione semplice, secondo il disposto di cui all'art. 21 c.c. Nei confronti di questo, è prevista la

23 A. PITINO, *Gli stranieri nel diritto pubblico italiano: Profili attuali della parità di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2018, pag. 211.

24 «Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze», sottoscritta da Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Irlanda. Sulla base di questo provvedimento, era vietata la doppia cittadinanza, eccezion fatta per le ipotesi in cui questa era inevitabile.

possibilità di reclamare la cittadinanza francese, al compimento della maggiore età, sempre che abbia la residenza nel Paese al momento della presentazione della dichiarazione. Tale obbligo di residenza non trova applicazione, laddove i genitori non risiedano in Francia.

Nel caso di minore abbandonato sul territorio francese e preso in cura da un cittadino francese, ovvero affidato ai servizi di assistenza sociale dell'infanzia, è ammessa la possibilità di richiedere la nazionalità. Condizione necessaria in questa ipotesi è che il richiedente abbia ricevuto, per almeno cinque anni, un'educazione basata sui valori e la cultura francese.

Con riferimento all'acquisto della cittadinanza per nascita, viene considerato cittadino francese colui che è figlio, legittimo o naturale, che sia nato in Francia e abbia almeno un genitore nato nel Paese, indipendentemente dalla cittadinanza, ai sensi dell'art. 19-3 c.c.

Il fatto che un soggetto nasce nel territorio francese non assume alcun rilievo ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se non nel caso in cui il soggetto interessato sia minore e figlio di apolidi o di genitori ignoti o che, perché l'ordinamento del Paese di origine non lo consente, non possono trasmettere la propria cittadinanza.

Nell'ordinamento francese, a seguito della modifica determinata dalla legge 16 marzo 1998, è previsto che i figli nati in Francia da genitori stranieri acquisiscono automaticamente la cittadinanza al compimento della maggiore età, sempre che siano residenti per almeno cinque anni dal compimento degli undici anni.

È previsto, inoltre, che l'acquisto automatico della cittadinanza francese possa essere richiesta dallo straniero al compimento di 16 anni, richiesta da presentarsi all'autorità competente; in alternativa a questa ipotesi, i genitori dell'interessato possono, al compimento dei 13 anni e con il suo consenso, richiedere il riconoscimento della cittadinanza del minore, e il requisito della residenza abituale per 5 anni viene conteggiata dall'età di 8 anni.

4.2. Acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Il soggetto straniero o apolide che si unisce in matrimonio con un cittadino/cittadina francese può inoltrare istanza di riconoscimento della cittadinanza del Paese; il procedimento per il riconoscimento ha una durata di 4 anni dal matrimonio, al termine del quale, sempre che vi sia la comunione di vita fra i coniugi, che il cittadino francese abbia ancora la nazionalità e che il richiedente dimostri che abbia la residenza effettiva e non interrotta nel territorio francese, per almeno tre anni consecutivi²⁵.

²⁵ Il legislatore francese ha innalzato l'originario termine dei 2 a 4 anni, con legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo

Se il cittadino richiedente non dimostra di avere una residenza abituale e ininterrotta dopo il matrimonio di almeno tre anni nel territorio francese, il periodo di convivenza da prendere a riferimento viene portato a cinque anni. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, si deve provvedere alla trascrizione nel registro nazionale dello stato civile.

Requisito necessario è la conoscenza della lingua francese, che deve essere valutata sulla base dei criteri fissati con decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Come abbiamo accennato in precedenza, con la legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011 relativa all'immigrazione, l'integrazione e la nazionalità, il riformatore ha rivisto le disposizioni riguardanti l'esigenza di una conoscenza sufficiente della lingua francese.

Sulla base di tale disposizione, infatti, è richiesto che il soggetto straniero che faccia richiesta di cittadinanza francese, produca un diploma rilasciato da un'autorità francese o un certificato ufficiale rilasciato, da meno di due anni, da un organismo titolare del marchio "*Français langue d'intégration*" o da un organismo certificatore²⁶. A seguito della verifica del possesso del requisito di cui innanzi, la dichiarazione di cittadinanza viene registrata a cura dell'Ente competente per la naturalizzazione. È, tuttavia, prevista la possibilità che il governo si opponga al riconoscimento della cittadinanza, laddove ravvisi che il coniuge straniero abbia assunto condotte indegne. In questo caso, l'acquisizione della cittadinanza si considera come non avvenuta; gli atti conclusi tra l'istanza e il decreto di opposizione si considerano validi, ai sensi dell'art. 21-4 c.c.

4.3. Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.

Si tratta di un tipo di riconoscimento che può essere concesso solo al soggetto straniero maggiorenne che sia in grado di dimostrare di avere la residenza abituale nel territorio francese da almeno 5 anni prima della presentazione della domanda; in alternativa a questo, se il soggetto ha frequentato un corso di studi della durata di due anni presso un istituto di istruzione universitaria francese ovvero abbia reso importanti servizi allo Stato, la residenza abituale deve essere di almeno due anni. Nel momento in cui si firma il decreto, il richiedente deve avere la residenza fissa nel territorio francese, ovvero deve risiedere stabilmente e in maniera permanente in Francia, che deve essere il luogo in cui sono concentrati gli interessi materiale e i legami familiari.

di naturalizzazione.

²⁶ E. CODINI, *La cittadinanza: Uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2017, pag. 161.

È prevista, inoltre, la possibilità di concedere la naturalizzazione in determinate ipotesi, anche senza la persistenza del requisito della residenza: nel caso di soggetti facenti parte delle forze armate francesi; a vantaggio di stranieri che abbiano reso dei servizi eccezionali allo Stato ovvero se il soggetto da naturalizzare presenti delle caratteristiche di interesse eccezionale per la Francia. In questo caso, è richiesto il parere del Consiglio di Stato di intesa con il Ministro competente.

Non è possibile concedere la naturalizzazione al soggetto che sia stato condannato a una pena detentiva uguale o superiore a sei mesi senza condizionale, ovvero sia stato sottoposto a decreto di espulsione o di interdizione dalla Francia; inoltre, la cittadinanza mediante naturalizzazione non è concessa a soggetto irregolare o condannato per atti di terrorismo.

Anche nel caso di naturalizzazione è richiesta la verifica del grado di integrazione del soggetto ai canoni di vita sociale e culturale, oltre che alla conoscenza della lingua, del Paese concedente lo *status*. Tale ultimo requisito non è richiesto per i rifugiati e gli apolidi residente sul territorio francese da almeno 15 anni, con età superiore a sessant'anni.

5. Doppia cittadinanza.

Nel regime francese, l'acquisto della cittadinanza del Paese non determina la perdita o la rinuncia della cittadinanza originaria; così come nel caso di acquisto di altra cittadinanza, l'ordinamento francese non richiede che il cittadino rinunci alla cittadinanza francese, ad eccezione dei casi di Stati firmatari della già esaminata Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima. In questo caso, infatti, si verifica la perdita automatica della cittadinanza originaria.

Nel caso di doppia cittadinanza, il trattamento riservato al cittadino non subisce alcuna modifica nel trattamento riservato a questo; il cittadino francese che ha doppia cittadinanza non può far valere la propria cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell'altro Stato di cui possiede la cittadinanza, qualora risieda nel suo territorio. In aggiunta a quanto sin qui detto, si ricorda come il 24 marzo 1995 è divenuto efficace tra l'Italia e la Francia il secondo protocollo che ha modificato la Convenzione di Strasburgo del 1963. A seguito di tale modifica, è consentito il mantenimento della cittadinanza italiana a beneficio di colui che acquista volontariamente la cittadinanza francese e viceversa, in tutti i casi previsti all'art. 1 del protocollo, anche nelle ipotesi di ritenzione o trasferimento della residenza all'estero²⁷.

²⁷ M. R. SERPILLI, *Manuale pratico della cittadinanza in Italia. Adempimenti e procedure per la formazione degli atti*, Maggioli, 2011, pag. 365.

6. Le ipotesi di perdita della cittadinanza francese.

Anche le ipotesi di perdita e di decadenza della cittadinanza francese sono contemplate nel codice civile.

Nel *Code civil* sono previste due ipotesi di privazione della cittadinanza francese. L'istituto del *retrait de la nationalité française* è applicabile ai cittadini francesi, per nascita *ius sanguinis* o per doppio *ius soli*, se questi abbia una condotta equiparabile a quella di un cittadino di un Paese straniero di cui abbia la cittadinanza; se, facendo parte di un'armata straniera o di un'organizzazione internazionale alla quale la Francia non partecipa, il cittadino diffidato dalla rinuncia a detta partecipazione, non vi provveda.

Accanto a questa procedura, vi è la cosiddetta *déchéance de la nationalité*, applicabile solo nei confronti dei soggetti a cui è stata riconosciuta la cittadinanza francese. Le ipotesi in cui è applicabile tale istituto sono il caso di condanna per crimini o delitti contro gli interessi fondamentali della Nazione o per atto di terrorismo; aver messo in atto condotte contrarie al possesso della cittadinanza francese e pregiudizievoli per gli interessi della Francia e che avvantaggino un altro Paese. Tali previsioni non possono essere applicate laddove la perdita della cittadinanza francese possa determinare la condizione di apolide.

Emblematica la decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015, M. Ahmed S., del Conseil constitutionnel, con cui l'organo francese è stato chiamato a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 25 e 25-1 c.c., nella parte in cui prevedono che la condanna per un crimine o un delitto costituente un atto di terrorismo possa determinare la perdita della cittadinanza nei soli confronti dei francesi d'acquisizione, escludendone dunque i francesi d'origine. La decisione assunta dalla Corte è andata nella direzione di dichiarare la legittimità costituzionale di tale disposizione, che è stata considerata non in contrasto con il principio di eguaglianza²⁸.

Nella motivazione della sentenza si legge che «*les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation*», ma che «*le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit*» e, infine, che «*le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de*

28 V. E. BOTTINI, *Decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015, Sig. Ahmed S.*, in E. BOTTINI, C. GUERRERO PICÓ, S. PASETTO, M.T. RÖRIG, P. PASSAGLIA (a cura di), *Bollettino di informazione sull'attualità giurisprudenziale straniera*, in www.cortecostituzionale.it, febbraio 2015.

déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité».

La diversità di trattamento è giustificata da ragioni di interesse generale, quali sono sicuramente la lotta al terrorismo.

Parte della dottrina francese²⁹ ha evidenziato la necessità di modificare questa disciplina, prospettando due alternative: estendendo l'applicazione soggettiva della *déchéance* anche nei confronti dei cittadini francesi d'origine o abolendo l'istituto in esame, attraverso l'applicazione di altra normativa.

Il legislatore francese, anche in conseguenza degli attentati che hanno interessato la Francia nel novembre 2015, è intervenuto attraverso una riforma costituzionale, che andava nella direzione dell'estensione dei soggetti passivi. Obiettivi di tale progetto erano la costituzionalizzazione, da una parte, dello stato di emergenza e, dall'altra, della disciplina della *«déchéance de la nationalité»*, nel caso di condanna definitiva derivante dalla commissione di crimini contro interessi dello Stato o per atti di terrorismo. Tale disciplina si intendeva estenderla a tutti i cittadini francesi, sia di origine che di acquisizione *«binationaux»*, così da poter raggiungere una sorta di equilibrio tra le due discipline della perdita della cittadinanza.

Questo progetto di riforma, tuttavia, non è andato a buon fine. A bloccare i tentativi di riforma è intervenuta anche una pronuncia del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2015, con cui è stato circoscritto l'ambito della riforma, ai soli *«crimes et non aux délits»*, evidenziando come si sarebbe dovuto procedere con una legge costituzionale *«eu égard au risque d'inconstitutionnalité qui peserait sur une loi ordinaire»*.

Rispetto all'altra strada suggerita dalla dottrina, si è prospettata la soluzione di prevedere un unico istituto per i casi di perdita della cittadinanza, sia di *retrait de la nationalité française* sia di *déchéance de la nationalité* per terrorismo. Con tale normativa si dovrebbe punire il cittadino francese, sia di origine che acquisito, *«qui, par son comportement, marque sa volonté de se dissocier de la communauté nationale»*³⁰. Era stato proposto, inoltre, di reintrodurre il crimine di *«indignité nationale»*, che determinava la perdita dei diritti civili e politici in conseguenza di una sentenza di condanna. Tale misura poteva essere applicata a tutti i cittadini francesi, sia di nascita che di acquisizione, anche rispetto a quei soggetti nei cui confronti non era applicabile la *déchéance*, a causa della conseguente apolidia³¹.

Il naufragio dei tentativi di riforma ha dimostrato la difficoltà di trovare un punto di incontro tra le richieste provenienti dai singoli, quindi la protezione delle libertà

29 V. P. LAGARDE, *Le débat sur la déchéance de nationalité. Essai de clarification*, in *La semaine juridique. Édition générale*, n. 5/2016, pag. 198.

30 Ibidem, p. 200.

31 F. JOHANNÈS, *Jean-Jacques Urvoas: l'indignité nationale, «une laïcisation de l'excommunication»*, in *Le Monde*, 27 marzo 2015.

individuali, e la necessità di aggiornare il sistema normativo francese per contrastare il verificarsi di fenomeni che minacciano la collettività³².

La disciplina appena esaminata, sulla decadenza della nazionalità francese, soprattutto con riferimento alla *déchéance de la nationalité*, parrebbe avere degli aspetti in comune con l'istituto della cittadinanza dell'ordinamento italiano, ma in realtà così non è. In particolare, la somiglianza si potrebbe ravvisare nella circostanza che, la perdita della cittadinanza è considerata una sorta di punizione per indegnità o perché si è avuta una condotta contraria ai fini pubblici, disciplina che non trova applicazione ai francesi cosiddetti di origine.

A differenza della denazionalizzazione prevista in Italia, però, la revoca della cittadinanza francese non è applicabile se le condotte illecite sono state messe in atto prima dell'acquisto della cittadinanza, se è trascorso un periodo più o meno ampio da quando il soggetto è diventato cittadino francese o, come esaminato, se in conseguenza di tale decisione, vi è l'effetto dell'apolidia.

Ancora, mentre in Francia il decreto con cui si dispone la *déchéance de nationalité* è impugnabile davanti al giudice amministrativo, lo stesso non può dirsi per le ipotesi di revoca della cittadinanza italiana³³.

32 G. ARAVANTINO LEONIDI, *Evoluzione storica e aspetti giuridici problematici del diritto di cittadinanza in Francia*, in *Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review*, n. 2, 2019, pag. 112.

33 E. CAVASINO, *Ridisegnare il confine tra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. n. 1/2019, pag. 13.